

LICEO SCIENTIFICO STATALE “F. MASCI” CHIETI
REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEE DI ISTITUTO

Articolo 1. DIRITTO DI ASSEMBLEA

Il diritto di assemblea degli studenti è sancito e disciplinato dagli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 31/05/1974 n°416 e successive modificazioni ed integrazioni (D.L. 297/1994, art.14).

L'Assemblea di Istituto è il più importante organo di promozione della voce degli studenti; solo in quanto assolve tale funzione essa costituisce momento significativo dell'attività scolastica e pertanto può essere autorizzata.

Articolo 2. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto e titolo a partecipare all'assemblea gli studenti che sono iscritti e frequentano regolarmente le lezioni presso l'Istituto. Possono inoltre parteciparvi il Preside o un suo delegato e gli insegnanti dell'Istituto che, però non hanno diritto al voto.

Articolo 3. FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea d'Istituto ha potere di discutere in ordine all'apprendimento dei problemi della scuola e della società con lo scopo di conseguire momenti di crescita culturale, sociale, civile ed umana degli studenti.

Articolo 4. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La richiesta dell'assemblea può essere presentata dai quattro rappresentanti di Istituto, dal Comitato studentesco o dal 10% degli studenti dell'Istituto.

Articolo 5. COMUNICAZIONE AL PRESIDE PER LA CONVOCAZIONE

La richiesta dell'assemblea deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico con un preavviso minimo di cinque giorni (quindici se richiede la presenza di esterni) per rendere possibile la comunicazione alle famiglie tramite circolare letta agli allievi, affissa in classe e all'albo. Sarà adottata la regola di turnazione dei giorni della settimana in cui convocare l'Assemblea.

Articolo 6. VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Entro cinque giorni dalla data dell'assemblea deve essere presentato un verbale, da parte del segretario, sulla discussione e le deliberazioni adottate dall'assemblea.

Articolo 7. LOCALI DELL'ASSEMBLEA ESTERNI ALLA SCUOLA

L'Assemblea di Istituto su esplicita richiesta del Comitato Studentesco si tiene in un locale idoneo ad ospitare seduti almeno un quinto degli studenti o ad accoglierli all'aperto in uno spazio sicuro.

Le assemblee di Istituto possono svolgersi al di fuori dell'Istituto quando nello stesso non sono disponibili locali sufficientemente capienti. La utilizzazione di strutture private è prevista nel caso in cui quelle pubbliche (del Comune o della Provincia) non si riveleranno idonee all'assemblea.

In ogni caso dovranno essere garantite le norme di sicurezza e di salvaguardia degli studenti. I costi per l'utilizzo di tali strutture saranno a carico dell'Ente preposto, mentre le eventuali spese per gli esperti, quelle per i film e altri materiali da utilizzare durante l'assemblea saranno a carico dei fondi in bilancio per le iniziative studentesche.

Articolo 8. PRESENZA ALL'ASSEMBLEA

L'Assemblea di Istituto delibera validamente con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto ed è gestita unicamente dagli studenti che nominano ogni volta un presidente, due vicepresidenti e due segretari, qualora non l'abbiano già fatto per l'intero anno scolastico.

Il diritto di assemblea e di riunione degli studenti, a livello di classe e di Istituto, è regolamentata dagli artt. 13 e 14 del T.U. 16/4/1994. L'adesione degli alunni è libera e comporta la partecipazione attenta, attiva e responsabile; gli studenti si presenteranno in classe alle ore 8:00 per l'appello e poi si recheranno liberamente in assemblea. Le eventuali assenze andranno giustificate sul Registro elettronico.

Articolo 9. FREQUENZA DELLE ASSEMBLEE DI ISTITUTO

L'assemblea di Istituto può avere luogo una volta al mese durante le ore di lezione, ma non può avere luogo nell'ultimo mese di lezione.

Articolo 10. PARTECIPAZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL'ASSEMBLEA

Alle assemblee d'istituto, possono partecipare, su proposta degli studenti e massimo due volte l'anno, previa approvazione del consiglio d'istituto, esperti esterni alla scuola.

Gli esperti su problemi sociali, culturali, morali, artistici e scientifici, possono partecipare, su richiesta, ai lavori dell'assemblea degli studenti per meglio garantire l'approfondimento dei problemi trattati e la formazione culturale e civile degli studenti. I nominativi degli esperti devono essere indicati in anticipo rispetto alla richiesta di convocazione dell'assemblea per ottenere la prevista autorizzazione del Consiglio di Istituto o, in via provvisoria, dal Dirigente Scolastico che ne darà informazione al Consiglio di Istituto.

Articolo 11. PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea di Istituto è gestita unicamente dagli studenti che nominano ogni volta un presidente, due vicepresidenti e due segretari, qualora non l'abbiano già fatto per l'intero anno scolastico. Il presidente, constatato l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno, ma non prima di due ore dall'inizio dei lavori, dichiara chiusa l'assemblea.

Articolo 12. ORDINE DEL GIORNO E TEMI

I temi e l'ordine del giorno sono stabiliti dal Comitato studentesco; l'ordine del giorno deve essere presentato al D.S. secondo le modalità dell'art. 5.

Articolo 13. DIRITTO DI PAROLA E DI VOTO

Gli studenti, il D.S. e gli insegnanti hanno diritto di prendere la parola su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno dei lavori, facendone esplicita richiesta al presidente.

Il presidente, qualora l'intervento non attenga all'argomento in esame, ha la facoltà di togliere la parola.

Gli studenti e soltanto essi hanno diritto di voto.

Le votazioni si effettuano, di norma, per alzata di mano.

L'assemblea o il presidente possono richiedere altre modalità di voto compatibili con gli oggetti in discussione e con la certezza di determinazione della volontà dell'assemblea.

L'Assemblea di Istituto delibera validamente con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto

Articolo 14. COMITATO STUDENTESCO

L'assemblea riconosce la legittimità del comitato studentesco: esso è formato dai rappresentanti d'istituto degli studenti.

Tutti i componenti del Comitato Studentesco hanno pari diritti nell'esercizio della libertà di pensiero e di parola

senza distinzioni di età, sesso, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Tutte le decisioni vengono prese dalla maggioranza votando per alzata di mano.

1. Il Comitato Studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, di Istituto e nella Consulta Provinciale e svolge per legge i seguenti compiti:
 - a. convoca e prepara l'assemblea di istituto;
 - b. garantisce l'esercizio democratico e corretto dei diritti degli studenti;
 - c. svolge i compiti eventualmente affidatigli dall'Assemblea di Istituto o dai rappresentanti di classe;
 - d. ha facoltà di decidere in merito ad iniziative da prendere quando non è possibile riunire l'assemblea degli studenti; per le decisioni che incidono sul regolare svolgimento delle lezioni è necessario l'assenso della maggioranza degli studenti espresso mediante voto personale, libero, uguale e segreto.
2. Il comitato studentesco può essere convocato dal presidente del comitato, da almeno due rappresentanti d'istituto, dal 10% degli alunni, da 1/3 dei suoi componenti.
3. Componenti del comitato sono il presidente, il vicepresidente, il segretario, gli alunni rappresentanti; il numero dei vicepresidenti e dei segretari può essere aumentato a richiesta del comitato stesso.
4. L'elezione della presidenza del comitato viene fatta dagli alunni rappresentanti, con votazione separata per ogni carica, quando però siano presenti almeno i 2/3 degli alunni rappresentanti componenti il comitato.
5. La riunione del comitato è richiesta in via ordinaria con almeno tre giorni di anticipo e per motivi straordinari senza termini di preavviso; il presidente del comitato, supportato dalle indicazioni date dal vicepresidente e dai rappresentanti di istituto, stabilisce la natura della richiesta.
6. Di norma le riunioni del comitato si svolgono di pomeriggio. Per motivi eccezionali, previa intesa con il Dirigente ed in non più di quattro giornate ogni anno scolastico, sono tenute di mattina per la durata di una prima o di un'ultima ora di lezione.
7. Ogni alunno facente parte del Comitato ha facoltà di inoltrare proposte; sono ammesse proposte anche di alunni non facenti parte del comitato purché sottoscritte dalla maggioranza (50%+1) dei componenti della propria classe.
8. Qualsiasi iniziativa riguardante gli studenti deve essere nota al Comitato.
9. Una proposta per essere approvata necessita della maggioranza relativa del comitato, se alla riunione è presente il numero legale (metà più uno).
10. Una proposta per essere bocciata e non riproposta in discussione deve essere avversata da almeno i 2/5 +1 del numero totale dei rappresentanti.
11. Il Comitato può chiedere al Dirigente o delegato eventualmente presente di abbandonare la riunione al fine di discutere in un clima più disteso e di garantire la massima libertà di espressione prima di prendere decisioni.
12. Qualunque membro del Comitato, se sostenuto da almeno il 20% dei rappresentanti, ha diritto di chiedere la votazione a scrutinio segreto.
13. **Chi risulta assente ingiustificato per tre volte alle riunioni del Comitato Studentesco, decade automaticamente ed è sostituito dal primo dei non eletti.**
14. Alle riunioni possono partecipare dieci studenti esterni al comitato ammessi dal presidente previa comunicazione al Dirigente; essi possono intervenire solo se, una volta chiesta, viene loro data la parola dal presidente.
15. Il verbale dà conto dei lavori svolti durante la riunione e va consegnato al Dirigente al più presto e comunque in tempo utile per le decisioni di sua competenza. Deve essere approvato e sottoscritto di volta in volta il verbale della seduta precedente.

Articolo 15. REFERENDUM CONSULTIVO FRA GLI STUDENTI

Per decisioni che, anche nell'esercizio delle nuove responsabilità derivanti dall'autonomia, comportino

cambiamenti radicali nell'organizzazione della vita della scuola, incidano notevolmente sull'andamento didattico e disciplinare, turbino il regolare svolgimento delle lezioni curricolari, il consenso degli studenti, quando necessario od opportuno, può essere acquisito solo in una consultazione con voto uguale, libero e segreto, espresso nelle forme usate per l'elezione del Consiglio di Istituto.

Il referendum è richiesto dal Collegio dei Docenti con delibera o dagli studenti con decisione dell'Assemblea di Istituto cui partecipi la maggioranza degli studenti, o con delibera votata da almeno i due terzi dei componenti il Comitato Studentesco oppure con petizione presentata al Dirigente e sottoscritta in maniera leggibile dalla maggioranza degli alunni; è deliberato dal Consiglio di Istituto ed indetto dal Dirigente. Nel referendum si propongono almeno tre ipotesi graduate e formulate d'intesa fra Comitato Studentesco e Dirigente. La consultazione produce i suoi effetti se una delle ipotesi prospettate viene scelta dalla maggioranza dei votanti.

Articolo 16. VIGILANZA DURANTE L'ASSEMBLEA

È previsto un servizio di adeguata sorveglianza da parte dei Docenti. Gli studenti partecipano al regolare svolgimento dell'Assemblea attraverso un proprio "Gruppo di Vigilanza". Il presidente ed il Comitato Studentesco garantiscono il regolare svolgimento dell'assemblea, l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti ed il rigoroso rispetto dei locali o dello spazio in cui l'assemblea si svolge. Il Dirigente o suo delegato ha potere di intervento in caso di violazione del regolamento o in caso di accertata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea e sospenderla.

Articolo 17. MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il regolamento può essere modificato ogni qual volta se ne senta l'esigenza, su richiesta di almeno il 10 % degli studenti e previa formalizzazione delle proposte da parte del Comitato Studentesco.

Per il Liceo Scientifico "F. Masci" di Chieti il presente "Regolamento per le assemblee" è parte integrante del Regolamento di Istituto e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.